

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 14 settembre 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, commi 11-15, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016), ove sono previsti i seguenti principi direttivi:

“a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per le navi traghetto ro-ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e ro-ro/pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi previsti dal decreto-legge n. 457 del 1997 alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica”;

considerato che lo schema si compone di 9 articoli e, in particolare, che:

- l'articolo 1 integra l'articolo 152, comma 1, del codice della navigazione, prevedendo la possibilità di rilascio del passavanti provvisorio alla nave proveniente dall'estero, ai fini dell'iscrizione nel registro italiano, anche prima della prescritta dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera relativa alla presa in carico per la cancellazione dal registro straniero. In tal caso la durata del passavanti provvisorio è ridotta da un anno a 6 mesi, per evitare che la nave navighi con documenti di due diverse bandiere. La norma semplifica la procedura per l'acquisto di nave usata straniera, considerato che nella quasi totalità dei casi, nel porto di consegna ove è presente l'autorità italiana, non è presente anche l'autorità straniera;

- l'articolo 2 modifica l'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, integrando le già previste deroghe che consentono anche alle navi iscritte nel registro internazionale italiano di svolgere cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, con l'obbligo, limitato alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario;

- l'articolo 3 stabilisce l'inderogabilità del predetto obbligo di nazionalità, disponendo che alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale, che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, non si applica la

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

possibilità, prevista dal comma 1-*bis*, di derogare al requisito della nazionalità in base ad accordi sindacali;

- gli articoli 4 e 5 stabiliscono, sempre per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, che i benefici fiscali e contributivi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 (esonero totale dal cuneo fiscale e contributivo per il personale imbarcato, e riduzione al 20 per cento dei redditi derivanti dall'uso della nave ai fini IRPEF e IRES) si applicano a tali navi solo se imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;

- gli articoli 6 e 7 intervengono nel regime della *tonnage tax* (determinazione forfaitaria del reddito imponibile dell'impresa armatrice in base a scaglioni di tonnello) stabilendo il tacito rinnovo del regime decennale, nonché, per le sole navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, appartenenti all'armatore, di poter applicare tale regime fiscale solo se queste imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;

- l'articolo 8 modifica la tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione, ripristinando la gratuità degli atti consolari relativi all'arrivo o alla partenza di una nave (articolo 39 della sezione VI della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011). Tale modifica si pone in linea con la regola 2.1.1 della Sezione 2 (Arrivo, soggiorno e partenza della nave) dell'Allegato alla Convenzione FAL del 1965 (ratificata con legge 8 maggio 1971, n. 831), secondo cui "I governi contraenti non possono richiedere formalità consolari, oneri o spese in relazione con i documenti per la *clearance* delle navi". Ai fini di copertura finanziaria, il comma 2 dell'articolo 8 prevede un aumento, da 48 a 50 euro, dei diritti di urgenza per gli atti da rilasciare entro le 24 ore;

- l'articolo 9 stabilisce un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento da parte delle imprese armatoriali e, in ogni caso, subordina l'efficacia del decreto stesso alla "positiva notifica ai competenti Uffici della Commissione europea limitatamente agli aspetti relativi agli aiuti di stato";

rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 6, che stabilisce il tacito rinnovo decennale del regime di *tonnage tax*, si ricorda che l'attuale regime è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, fino alla fine dell'anno 2023. Appare pertanto del tutto opportuna la norma finale di cui all'articolo 9, comma 2.

Si suggerisce di chiarire la formulazione del predetto comma 2 dell'articolo 9 nei seguenti termini: "L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".

Roberto Cociancich